

2. La classificazione è basata sulla nomenclatura combinata (NC).

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'importazione nella Comunità di prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta a restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

#### Articolo 2

1. Negli anni 1993, 1994 e 1995, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato II, originari di Taiwan, avviene entro il limite dei contingenti quantitativi comunitari fissati nel suddetto allegato.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotto originario e le modalità di controllo dell'origine sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria in materia.

3. Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente articolo, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti menzionati al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri su domanda dell'importatore e su presentazione da parte sua di un documento d'esportazione conforme al modello riportato all'allegato III e rilasciato dalla Taiwan Textile Federation.

4. Le autorità dello Stato membro d'importazione rilasciano l'autorizzazione d'importazione conformemente alle regole e procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 4136/86<sup>(1)</sup> quali potranno essere ulteriormente modificate e poste in atto per tener conto dell'entrata in vigore del mercato interno.

Le importazioni autorizzate conformemente al primo comma precedente sono imputate ai contingenti fissati per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti da Taiwan.

Ai fini del presente regolamento, si ritiene che le merci siano state spedite alla data in cui esse sono state caricate sull'aereo, sul veicolo o sul battello ai fini della loro esportazione.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al presente regolamento dopo il 1° gennaio 1993 è subordinata al regime di importazione in vigore prima di tale data a condizione che i prodotti siano stati spediti da Taiwan anteriormente al 1° gennaio 1993.

6. L'importazione di quantitativi più elevati di quelli indicati all'allegato II può essere autorizzata, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, qualora risulti che quantitativi supplementari dei prodotti ivi contemplati siano richiesti nella Comunità.

7. La definizione dei limiti quantitativi fissati all'allegato II e delle categorie di prodotti cui tali limiti si applicano è adattata secondo la procedura di cui all'arti-

colo 9 qualora ciò si dimostri necessario per assicurare qualsiasi ulteriore modifica della nomenclatura combinata o una decisione che modifichi la classificazione dei prodotti in questione non conduce ad una riduzione dei limiti quantitativi stessi.

#### Articolo 3

1. Le importazioni di prodotti tessili che rientrano nelle categorie alle quali si applica il presente regolamento, originari di Taiwan, non contemplati nell'allegato II, possono essere sottoposte a limitazioni quantitative nella Comunità quando il livello di queste importazioni supera delle seguenti percentuali le importazioni totali dello stesso prodotto nell'anno precedente:

- per le categorie di prodotti del gruppo I: 0,4%,
- per le categorie di prodotti del gruppo II: 2%,
- per le categorie di prodotti del gruppo III: 6%.

2. Siffatti limiti non possono essere fissati ad un livello annuo inferiore al 106% del livello delle importazioni effettuate durante l'anno che precede quello nel corso del quale le importazioni hanno superato la soglia derivante dall'applicazione del paragrafo 1, né inferiore al livello che risulta dall'applicazione del paragrafo 1, né inferiore al livello delle importazioni realizzate nel 1985 nella categoria di prodotti in causa, originari di Taiwan.

3. Quando risulta che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione di limiti quantitativi, dopo aver esaminato le soluzioni alternative la Commissione può autorizzare, in via eccezionale, l'applicazione di misure di vigilanza o di limiti quantitativi a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure siano più appropriate di misure applicabili all'intera Comunità.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

4. I limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati dalla Commissione secondo la procedura stabilita all'articolo 9.

5. Le disposizioni riguardanti la gestione dei contingenti quantitativi di cui all'articolo 2, in particolare agli articoli 2, 4, 6, 7, ed 8 del presente regolamento, si applicano ai limiti quantitativi fissati in virtù del presente articolo, salvo diverse disposizioni emanate secondo la procedura dell'articolo 9.

#### Articolo 4

1. La Comunità può, secondo la procedura prevista all'articolo 9, oltre i contingenti quantitativi di cui all'articolo 2, in forma di riporto dei quantitativi non utilizzati

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.